



DECRETO DIRIGENZIALE N° 28 /DA DEL 01 FEB 2021

OGGETTO: Conguaglio tra indennità alimentare e trattamento fondamentale da corrispondere al dipendente matricola 3682, per il periodo dal 17/06/2015 al 30/09/2016.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

PREMESSO:

che con Decreto Dirigenziale N. 204/DG del 17/06/2015 era stata disposta in pari data la “Sospensione obbligatoria dal servizio” del dipendente matricola 3682 sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà su richiesta della Procura della Repubblica di Messina;

che con Decreto Direttore Generale N. 219/DG del 19/08/2016 è stata stabilita la riammissione in servizio del dipendente matricola 3682 a decorrere dal 01/09/2016; in quanto con Sentenza del Tribunale di Milano – Sezione VI Penale – del 22/06/2016 era stato assolto dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto;

che la “Sospensione obbligatoria dal servizio”, efficace dal 17/06/2015 fino al 31/08/2016, ha comportato la corresponsione al dipendente matricola 3682 della sola “indennità alimentare”, prevista dalle norme vigenti;

VISTO l’art. 77 comma 8 del CCRL che recita: *Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 77, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.*

CONSIDERATO che, in virtù della Sentenza suddetta di assoluzione con formula piena del dipendente matricola 3682 dal reato contestato, l’Amministrazione deve corrispondere per il periodo di “Sospensione obbligatoria dal servizio” (dal 17/06/2015 al 31/08/2016) la somma derivante dal conguaglio di quanto corrisposto, a titolo di indennità alimentare, con quanto dovuto al dipendente matricola 3682 se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario;

ACCERTATO che nel mese di settembre 2016, in luogo della regolare retribuzione è stata corrisposta al dipendente matricola 3682 soltanto l’indennità alimentare;

STABILITO, pertanto, che il conguaglio tra indennità alimentare e quanto dovuto al dipendente matricola 3682 deve essere calcolato sul periodo: dal 17/06/2015 al 30/09/2016, per l’importo complessivo di € 13.380,70;

Vista la nota prot. n. 1749 del 13/01/2021 con la quale l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2021 e, quindi, l'effettuazione di spese necessarie ad evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Visto il paragrafo 8.4 dell'Allegato 4/2 al D.lgs n.118/2011 secondo cui nella gestione provvisoria è consentito il pagamento delle spese di personale;

Accertato che ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n.10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

Di liquidare al dipendente matricola 3682 **la somma complessiva di € 13.380,70**, per trattamento economico fondamentale, che graverà sul **Cap. 11** "Stipendi e assegni personale in organico".

Di trasmettere il presente Decreto:

- all'Ufficio Gestione Risorse Umane per i conseguenti adempimenti;
- al dipendente matricola 3682.

Il Responsabile dell'Ufficio Personale

(Dott. Antonino Castriciano)



Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Donatello Puliatti)



Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

